

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 545

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, MANCINI VINCENZO, PISICCHIO, FIORET, MIOTTI CARLI AMALIA, MAROCCO, AMODIO, CATTANEI, TRAVERSA, NUCCI, SISTO, CALVETTI, BOTTA, BIANCHI FORTUNATO, DALL'ARMELLINA, PREARO, ERMINERO, COCCO MARIA, MERLI, BERTÈ, REVELLI, MAGGIONI, FORNALE, RAUSA, VECCHIARELLI, GIORDANO, MIROGLIO, BECCARIA**

*Presentata il 26 luglio 1972*

### Costituzione di consultori matrimoniali e prematrimoniali e norme per la visita prematrimoniale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una profonda evoluzione politica e storico-culturale ha caratterizzato in questi ultimi decenni lo sviluppo della nostra comunità nazionale. Le trasformazioni radicali verificatesi in ogni settore della vita civile hanno investito in maniera incisiva e determinante anche l'istituto familiare, che di questa vita civile è la prima ed essenziale espressione.

Alcuni dei mutamenti avvenuti sono di tale portata da divenire determinanti di nuove forme di convivenza umana proprio perché particolarmente afferenti all'intrinseco svolgimento della vita familiare. Basti accennare ai più salienti:

l'emancipazione della donna sul piano economico, politico, sociale, la sua eguaglianza morale e giuridica all'uomo e la attiva partecipazione alla vita sociale nei suoi multiformi aspetti;

l'acquisizione di livelli di vita più decorosi per tutti, le accresciute esigenze economiche e la diffusione di un maggior benessere;

l'elevarsi e il generalizzarsi del livello culturale con la scuola d'obbligo;

il progresso tecnico-scientifico e le sue conseguenze sul piano materiale ed intellettuale;

il largo, ma non ancor sufficiente diffondersi di nozioni igienico-sanitarie;

il sensibile prolungamento della vita.

A fronte di queste trasformazioni sostanziali che si rivelano sempre più condizionanti della vita dei singoli e delle comunità, lo Stato è posto nell'evidente impegno di ricerca di strumenti e norme che permettano ai cittadini di affrontare consapevolmente e responsabilmente le scelte e le prospettive di un inserimento nelle strutture civili per poter realizzare la propria affermazione nel rispetto

degli altri e nella mutua collaborazione secondo gli schemi dei mutamenti avvenuti.

E poiché la Costituzione italiana (articoli 29-31) riconosce all'istituto della famiglia diritti primari ed inviolabili uniti ad una funzione di prima spontanea espressione della naturale socialità della persona umana, è in questa luce e in ordine a tale riconoscimento che lo Stato diventa responsabile di garantire alla famiglia il suo libero e pieno sviluppo.

Ma il nostro « diritto di famiglia » risale ormai — quanto a contenuti e a formulazione — ad epoca completamente diversa dall'attuale e riflette mentalità e costumi in buona parte superati.

Per questo, ad unanime parere di rappresentanti del popolo italiano e di insigni giuristi, si impone una revisione totale di tale diritto, che sfoci in un'organica riforma legislativa.

Essendo però l'argomento di supremo rilievo e toccando l'esercizio della libertà da parte di ogni cittadino e la saldezza della convivenza nazionale si deve usare estrema cautela nel legiferare rispettando sia il carattere originario e prioritario della comunità familiare nei confronti della comunità statale, sia il dovere-diritto dello Stato di tutelare il bene comune regolando tutto il complesso dei rapporti intersoggettivi sì da contribuire positivamente al consolidamento della società civile.

Ne viene di conseguenza che l'iter di elaborazione di tali norme giuridiche si sta rivelando lento e faticoso proprio per permettere a giuristi, sociologi e politici di esprimere giudizi e convincimenti validi e duraturi. Appare quindi sempre più opportuno che preliminarmente a tale riforma il Governo adotti alcune norme purché il dinamismo delle trasformazioni sociali in atto non si realizzi provocando tensioni e confusioni tali da rischiare di disgregare lo stesso istituto familiare.

È in questo ambito che si inserisce l'intervento dei proponenti ai quali appare urgente ed opportuno che lo Stato predisponga o promuova alcuni servizi atti ad aiutare l'istituto familiare a superare le difficoltà di questo periodo di transizione e a permettere ai giovani di adire al matrimonio con la consapevolezza e la volontà di essere costruttori di un avvenire personale e nazionale di equilibrio e di serenità.

Lo Stato può fin d'ora predisporre questi servizi che si prolungheranno nel tempo e affiancheranno validamente le norme giuridiche del « nuovo diritto di famiglia ».

Si tratta di offrire ad ogni cittadino dei servizi qualificati e scientifici per l'esercizio più valido e completo della propria responsabilità in ordine alla costituzione della famiglia nel rispetto assoluto della prioritaria libertà del cittadino stesso.

A tale scopo si ravvisa l'opportunità di costituire dei « consultori familiari » la cui opera garantisca agli utenti di affrontare la vita matrimoniale e familiare in piena cognizione degli impegni da assumere e delle proprie attitudini ed idoneità a tali compiti.

Il primo servizio, quindi, che tali consultori dovranno predisporre riguarda l'accertamento delle capacità psico-fisiche, morali e sociologiche di contrarre matrimonio. Questo primo aspetto prevede una visita prematrimoniale il cui esito venga portato a conoscenza dell'interessato e possa essere comunicato esclusivamente al futuro coniuge, naturalmente sotto una formula generica che non violi il segreto professionale pur garantendo le condizioni essenziali per un'armoniosa vita a due.

Gli argomenti a favore di tale proposta sono essenzialmente tre:

1) è fattore di tranquillità per i due fidanzati accertare lo stato di buona salute, rilevare l'esistenza di eventuali malattie o anomalie da correggere o curare;

2) è facilitazione di avvio armonico della vita a due perché rende chiaramente consapevoli delle reciproche responsabilità;

3) è atto di assunzione di responsabilità nei confronti della discendenza.

Si parla molto oggi giorno di eugenetica e si possono validamente e positivamente affrontare i problemi relativi alla consanguineità, quelli che si riferiscono ai gruppi sanguigni (specie il fattore RH), quelli della trasmissibilità di tare ereditarie o di turbe caratteriali.

Tale proposta si riallaccia a numerosi interventi parlamentari o di esperti risalenti anche al 1920 e a recenti studi di cui è stata data ampia relazione in riviste sociali: non vuole assolutamente prevedere nessun carattere inibitorio delle decisioni circa la vita matrimoniale, ma considera atto di saggia previdenza il richiedere negli incartamenti civili un certificato di idoneità al matrimonio.

Le particolari notizie sul risultato della visita potranno essere scambiate tra gli interessati e solo tra loro.

Il mero carattere informativo del certificato tutelerà il segreto professionale medico,

ma porrà gli interessati nella condizione di decidere con consapevolezza del loro domani.

Questa visita prematrimoniale ai fini della ricerca genetica dovrà essere il più possibile approfondita e dovrà tener conto delle malattie oggi più diffuse (tubercolosi, tumori, malattie cardiache).

Lo Stato dovrebbe impegnarsi a promuovere ovunque la creazione di consultori familiari i quali — a fianco delle unità assistenziali di base — opererebbero per la soluzione di tutte le problematiche della vita matrimoniale.

Tali consultori — essendo la nostra nazione un paese che ha accettato un metodo di vita democratico e una struttura pluralistica della vita sociale — dovrebbero essere promossi e gestiti dagli enti locali o da enti privati convenzionati con gli enti locali e sottoposti

al controllo del Ministero della sanità in concordanza e collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione.

Pur svolgendo una consulenza preliminarmente ma non esclusivamente sanitaria — i consultori dovrebbero essere chiamati ad offrire servizi di più larga prospettiva che riguardano una sfera di educazione permanente e di maturazione civica attinente ad argomenti psicologici, socio-culturali, giuridici e morali.

Se tali proposte saranno seriamente esaminate, senza preconcetti ideologici, e nella consapevolezza dell'utilità estrema che detti servizi possono rendere al singolo e alla società si confida che il Governo riuscirà a realizzarle e — tenendo conto della essenzialità dei problemi che qui si affrontano — potrà predisporre con priorità le soluzioni di carattere finanziario che comportano tali decisioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

L'ufficiale di stato civile dovrà accertarsi che fra i documenti necessari alla celebrazione del matrimonio sia incluso il certificato di eseguita visita medica prematrimoniale.

### ART. 2.

La mancata presentazione del documento non invalida il matrimonio, ma pone i nubendi di fronte alle loro responsabilità; per questo dovranno esibire una dichiarazione personale di conoscenza degli scopi della visita medica prematrimoniale o di rinuncia ad essa.

### ART. 3.

Ogni capoluogo di provincia dovrà promuovere un consultorio familiare cui farà capo un direttore coadiuvato da una *équipe* di collaboratori specialisti: psicologo, ginecologo, giurista, assistente sociale, moralista. I consultori saranno promossi dalla provincia nei capoluoghi e nei comuni con oltre 100.000 abitanti.

Il presidente della provincia, d'accordo con il presidente regionale provvederà a nominare un direttore e un comitato direttivo di 5 membri che siano competenti in medicina, diritto, morale, psicologia, pedagogia.

### ART. 4.

I consultori potranno essere costituiti dagli enti locali o da enti privati debitamente autorizzati dai presidenti della regione e della provincia.

Gli stessi presidenti provvederanno a dettare un regolamento per il funzionamento dei consultori su proposta del comitato di cui all'articolo 3.

### ART. 5.

Il certificato prematrimoniale sarà rilasciato dai consultori autorizzati o da essi omologato e dovrà essere completamente gratuito.

ART. 6.

La consulenza offerta dai consultori sarà volontaria, gratuita e segreta.

ART. 7.

I consultori — nell'intendimento di estendere la conoscenza dei benefici della visita prematrimoniale e di diffondere una cultura igienico-sanitaria, psicologica e sociale in ordine al matrimonio — possono costituire una « sezione educativa » condotta dall'*équipe* medico-socio-psico-pedagogica. La sezione esplicherà un'attività di educazione permanente globale che — come tale — sarà sotto il diretto controllo del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 8.

Il comitato provinciale con l'assenso del presidente regionale potrà riconoscere i consultori già esistenti o istituiti da privati purché abbiano i requisiti richiesti per i consultori pubblici.

ART. 9.

La spesa necessaria al funzionamento dei consultori pubblici e al finanziamento di quelli privati è posta a carico del bilancio dello Stato che a questo fine delega le regioni.

Il contributo annuo verrà fissato ad ogni consultorio in base all'attività prevista e svolta annualmente e non potrà essere modificato che in accordo con il Ministero del tesoro.

ART. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico del bilancio dello Stato si provvede per l'anno finanziario in corso mediante riduzione di una somma sperimentale provvisoria di lire 10 miliardi — 7 miliardi per i consultori pubblici e 3 per i privati — degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ed al trasferimento delle relative cifre alle regioni.